



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

*Approvato con deliberazione del C.C. n° 41 del 31/05/2003
Esecutiva il 05/07/2004
Modificato con deliberazione del C.C. n. 26 del 05/04/2023
Esecutiva il 29.04.2023*

Art. 1 – Istituzioni e Finalità

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione per le pari opportunità.

Le finalità della Commissione sono la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e la valorizzazione della soggettività femminile.

Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella *Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne* (Pechino, 4-15 settembre 1995) e nelle successive Conclusioni della Commissione ONU sulla Condizione delle Donne (CSW).

La Commissione è organo consultivo del Consiglio Comunale ed ha sede nel Palazzo Comunale della città di Camaiore.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune di Camaiore e le donne elette nelle Istituzioni. Può, inoltre, stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione nonché progettazione e proposte nei confronti delle Commissioni, del Consiglio Comunale, della Giunta o dell'Assessore alle Pari Opportunità, se nominato.

Art. 2 – Compiti della Commissione

La Commissione esprime proposte e formula progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1, perseguendo inoltre gli obiettivi di:

- a) valorizzare il punto di vista femminile e porre al centro della politica la soggettività femminile (“mainstreaming”);
- b) dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare la soggettività femminile (“empowerment”);
- c) lavorare in rete tra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative o del mondo del lavoro (“networking”).

In particolare:

- ◆ valuta lo stato di attuazione delle leggi riguardanti la condizione femminile all'interno del Comune di Camaiore;
- ◆ esprime pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio Comunale su temi che coinvolgono il mondo femminile e formula specifiche proposte;
- ◆ promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
- ◆ si impegna a favorire un'adeguata presenza femminile nei vari organi elettivi;
- ◆ raccoglie e diffonde informazioni riguardanti i problemi femminili;
- ◆ favorisce la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili;
- ◆ promuove azioni che favoriscano l'inserimento delle donne alla partecipazione economica, politica e sociale indistintamente da religione, razza, età, disabilità, orientamento sessuale o politico;
- ◆ promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani;

- ♦ in collaborazione con le istituzioni preposte, promuove interventi nel mondo della scuola volti al rafforzamento della soggettività femminile, sia di carattere formativo specificamente rivolti al personale docente, sia in forma di seminari e convegni rivolti alle studentesse e agli studenti con l'obiettivo di educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- ♦ attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere, sia nel campo del “saper fare”;
- ♦ provvede al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;
- ♦ svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali;
- ♦ promuove anche relazioni con le varie associazioni presenti sul territorio attive nell’ambito dei diritti civili delle varie condizioni e della parità di ogni genere.

Art. 3 – Composizione e durata

La Commissione è composta dall’Assessore alle Pari Opportunità o dal Consigliere delegato, se nominati, dalle donne elette nel Consiglio Comunale, dagli assessori di sesso femminile e da 10 (dieci) membri, di cui al massimo 3 (tre) uomini, eletti dal Consiglio Comunale, scelti tra i cittadini residenti o domiciliati nel nostro Comune in possesso di competenza ed esperienza nei vari settori del mondo del lavoro, della famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili a funzioni e compiti della Commissione.

Preferibilmente 6 (sei) dei componenti della Commissione dovranno essere rappresentanti di Associazioni datoriali/sindacali, organizzazioni operanti nel Terzo Settore (culturali, femminili, sportive ecc.), oppure ordini professionali, mentre i restanti 4 (quattro) membri potranno essere cittadini non appartenenti ad espressione di formazioni partitiche, professionali o di associazioni;

Nel caso che nessun cittadino di sesso maschile presenti la propria candidatura, saranno scelte solo 10 candidate di sesso femminile.

I componenti del Consiglio e della Giunta comunale sono invitati permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.

Ai fini dell’individuazione dei membri di cui sopra, sarà predisposto apposito *avviso* onde permettere ai cittadini interessati di inviare domanda per proporre la propria candidatura. Detta domanda, diretta al Presidente del Consiglio, dovrà essere inviata *entro e non oltre venti giorni* dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e dovrà essere corredata da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze. Al suddetto avviso sarà data ampia pubblicità e sarà inviato alle organizzazioni sociali, politiche, sindacali, nonché alle associazioni esistenti sul territorio comunale.

La 4^a Commissione Consiliare permanente esaminerà le domande pervenute dai candidati e, in base alla competenza ed esperienza dagli stessi certificata, stilerà una lista da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale;

lo stesso Consiglio sceglierà i nominativi da inserire nella Commissione di che trattasi ed un ulteriore elenco dal quale attingere per eventuali sostituzioni, nell’intesa che le sostituzioni avverranno, ove possibile, nello stesso campo di esperienza.

Il Segretario della Commissione cura tutte le attività comunque connesse con la Commissione stessa ed è individuato fra i componenti della medesima. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che li ha eletti.

Art. 4 – Funzionamento della Commissione

La prima seduta della Commissione viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Nella stessa seduta vengono eletti a maggioranza dei presenti il Presidente e il Vice Presidente ed il Segretario che, costituiscono l'Ufficio di Presidenza; la funzione di Presidente è necessariamente assegnata ad una donna. Limitatamente alla prima seduta, le funzioni di Segretario sono svolte, dal componente più giovane di età.

La Presidente rappresenta la Commissione, la presiede coordinandone le attività e la convoca, a mezzo dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune, inviando l'ordine del giorno al domicilio dei componenti.

Salvo casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta.

La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti; in tal caso la riunione deve avere luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.

L'ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti; inoltre ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.

Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto della Presidente. Su richiesta di un terzo dei presenti si può procedere a voto segreto.

E' previsto il voto favorevole della maggioranza dei componenti per richiedere la modifica del presente regolamento, che deve essere comunque deliberata dal Consiglio Comunale.

La Commissione propone al Consiglio Comunale la sostituzione dei componenti che, senza giustificato motivo, siano stati assenti a tre sedute consecutive.

Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale. I componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni possono dettarle o ne consegnano il testo scritto.

Il verbale, firmato dalla Presidente, viene distribuito ai componenti nella seduta successiva e approvato.

Art. 5 – Attività della Commissione

La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti.

I gruppi di lavoro, scelti sulla base delle competenze e disponibilità, sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce i compiti.

Di ogni gruppo fanno parte perlomeno tre componenti della Commissione, scelti sulla base della competenza e disponibilità; ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore, che tiene i contatti con la Presidente.

Alla Presidente devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.

I componenti della Commissione possono assistere alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte, senza avere diritto al voto nelle decisioni del gruppo.

La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività e presenta al Consiglio stesso, al momento del bilancio consuntivo una relazione sull'attività svolta, tramite l'Assessore o Consigliere delegato alle Pari Opportunità, se nominato, o in alternativa tramite la Presidenza.

L'Assessore o Consigliere delegato ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

Art. 6 – Rapporti di collaborazione

La Commissione cura i rapporti con gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 23 febbraio 1987, n. 14, con i quali individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.

In particolare gestisce rapporti con:

- a) organizzazioni femminili nazionali ed internazionali, anche in riferimento alle donne emigrate e immigrate nel rispetto della vigente normativa in materia di relazioni internazionali;
- b) analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre province e presso gli Enti Locali;
- c) istituti di ricerca e università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 7 – Oneri finanziari – Personale

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale sul quale vengono assunti idonei impegni di spesa su proposta della Commissione stessa.

Per il funzionamento della Commissione sono garantiti personale comunale e strumenti adeguati; gli uffici del Comune collaborano con la Commissione, su richiesta della stessa, in base alle rispettive competenze.

Art. 8 – Norma finale

La Commissione cura la pubblicazione di uno spazio a lei riservato sul sito internet e sui social del Comune, allo scopo di diffondere l'attività svolta.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con atto consiliare n. 41 del 31 maggio 2003.